



COMUNE DI MELEGNANO

Provincia di Milano

DETERMINAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE

ai sensi della D.G.R. 7/7868 del 25.01.02 e successive modifiche e aggiornamenti

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA



Studio Tecnico Associato di Geologia
Via Dante Alighieri, 27 - 21045 Gazzada Schianno (VA)
Tel 0332/464105 Fax 0332/870234
E-mail: gedageo@gedageo.191.it

Dr. Geol. Roberto Carimati

Dr. Geol. Giovanni Zaro

Ottobre 2009

INDICE

1. PREMESSA	1
2. METODOLOGIA DI LAVORO	2
3. MODALITA' DI ESECUZIONE ED ARTICOLAZIONE DELLO STUDIO	4
4. CENNI SULL'IDROGRAFIA SUPERFICIALE	9
5. NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	11
5.1. Identificazione del Reticolo Idrico Minore	11
5.2. Individuazione delle fasce di rispetto.....	11
6. CRITERI DI IDENTIFICAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE E DELLE FASCE DI RISPETTO	14
7. CONCLUSIONI.....	17

APPENDICI

A - SCHEDE TECNICHE DEI CORSI D'ACQUA DEL RETICOLO IDRICO MINORE

B - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

NORME DI POLIZIA IDRAULICA

ALLEGATI CARTOGRAFICI

Allegato 1 Individuazione del reticolo idrico rappresentato sulla Carta Tecnica Regionale (Carta Tecnica Regionale 1:5.000, fogli B6c5, b6d5 – scala 1:5.000)

Allegato 2 Individuazione del reticolo idrico rappresentato sui fogli catastali (base topografica: fogli catastali comunali digitalizzate – scala 1:5.000)

Allegato 3 Individuazione del Reticolo Idrico Principale e Minore e delle relative fasce di rispetto (base topografica: rilievo fotogrammetrico comunale 2009 – scala 1:5.000)

Allegato 4 Individuazione del Reticolo Idrico minore, delle relative fasce di rispetto e degli attraversamenti (base topografica: rilievo fotogrammetrico comunale 2009 – scala 1:2.000).



1. PREMESSA

Con l'entrata in vigore della Deliberazione della Giunta Regionale del 25 gennaio 2002 n. 7/7868 *“Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il Reticolo Idrico Minore come indicato dall'art. 3 comma 114 della L.R. 1/2000 – Determinazione dei canoni di polizia idraulica”* e le successive modifiche apportate con la Deliberazione della Giunta Regionale del 1 Agosto 2003, n. 7/13950, viene demandata ai Comuni la funzione di definire il reticolo idrografico superficiale facente parte del Reticolo Idrico Minore, di propria competenza, per il quale si dovrà provvedere allo svolgimento delle funzioni di manutenzione ed alla adozione dei provvedimenti di polizia idraulica; parimenti, i Comuni divengono peraltro beneficiari dei proventi derivanti dall'applicazione dei canoni di polizia idraulica.

Il presente lavoro, commissionato dal Comune di Melegnano (Provincia di Milano), costituisce il necessario strumento di individuazione del Reticolo Idrico Minore sul proprio territorio, con conseguente definizione delle relative fasce di rispetto, delle norme di polizia idraulica e delle attività vietate o soggette ad autorizzazione, ai fini della tutela ambientale e della pubblica sicurezza.

In seconda istanza il presente studio permette di identificare i corsi d'acqua su cui si dovrà procedere alle necessarie verifiche puntuali finalizzate alla applicazione delle norme di polizia idraulica per quanto riguarda sia gli utilizzi già in essere che quelli futuri, ed alla conseguente applicazione dei canoni di legge.

2. METODOLOGIA DI LAVORO

L'individuazione del Reticolo Idrico Minore si articola in più fasi, che prevedono il censimento e l'identificazione dei corsi d'acqua presenti sul territorio comunale sia attraverso rilievi e campagne sul terreno sia attraverso l'analisi della cartografia esistente e l'applicazione delle normative vigenti per l'identificazione del Reticolo Idrico Minore.

Nella *fase preliminare* si è proceduto all'acquisizione e all'esame delle cartografie di base esistenti facenti parte della cartografia ufficiale ed al reperimento del materiale a tema esistente presso l'Amministrazione Comunale. In particolare si è raccolta la documentazione relativa alla Carta Tecnica Regionale a scala 1:10.000 - Sezioni B6c5, B6d5; allo studio geologico di supporto al P.R.G (aprile 2000), alle basi topografiche di dettaglio per l'individuazione preliminare dell'andamento dei corsi d'acqua individuanti il Reticolo Idrico Minore (aerofotogrammetrico comunale alla scala 1:2.000) e ai Fogli Catastali del territorio comunale

Nella successiva *fase di studio* si è proceduto a identificare i corsi d'acqua riportati su ciascuna delle cartografie disponibili a cui sono successivamente stati applicati i criteri di identificazione del Reticolo Idrico Minore e delle relative fasce di rispetto, in base alle normative vigenti.

Infine nella *fase operativa* si è proceduto dapprima a verificare sul terreno l'andamento dei corsi d'acqua precedentemente individuati ed identificare il tracciato reale attraverso la loro localizzazione a mezzo GPS (Global Position System), con approssimazione di circa 5 metri. I dati acquisiti sono stati esaminati criticamente confrontandoli con quanto riportato sulla cartografia preesistente e sulla mappa catastale.

Sulla base dei dati acquisiti sono stati identificati i tratti dei corsi d'acqua facenti parte del "Reticolo Idrico Principale" in base alla normativa vigente. I restanti vettori idrici sono stati cerniti in base alla normativa vigente individuando quelli rientranti nel Reticolo Idrico Minore e sono stati distinti i tratti facenti parte di consorzi.

Sul campo sono stati anche catalogati tutti gli attraversamenti sui corsi d'acqua e le sezioni di imbocco e di fine dei tratti coperti per ciascuno dei quali è stata prevista una adeguata documentazione fotografica digitale.

Per ciascuna asta facente parte del Reticolo Idrico Minore è stata compilata una scheda descrittiva riportante le principali caratteristiche morfometriche e idrauliche, nonché le evidenze e gli attraversamenti riscontrati in fase di rilievo (con documentazione fotografica digitale) e sono state definite le fasce di rispetto e la conseguente normativa di riferimento.

I dati sopra descritti sono stati sintetizzati negli allegati cartografici e nella relazione tecnica.

Va precisato che, poiché l'andamento dei corsi d'acqua è soggetto, anche naturalmente, a continue modifiche, allo stato attuale esso può non coincidere con quello riportato sulle mappe catastali: nella cartografia di dettaglio alla scala 1:2.000, per non ingenerare confusione, viene riportato solamente il tracciato rilevato.

I dati così raccolti sono stati quindi raccolti in un database GIS e restituiti su elaborati cartografici a diverso grado di dettaglio di cui verranno descritti nel seguito i contenuti.

3. MODALITA' DI ESECUZIONE ED ARTICOLAZIONE DELLO STUDIO

Lo studio si compone di una **Relazione tecnico-illustrativa** delle metodologie utilizzate nello svolgimento del lavoro, corredata dalle **appendici** inerenti le schede anagrafiche dei corsi d'acqua e la documentazione fotografica e da n.4 **Allegati cartografici**.

Le **Schede anagrafiche dei corsi d'acqua** (figura 1) sono così strutturate **in due parti**. Nella prima parte vengono riportati i dati relativi all'asta torrentizia:

- *il numero del torrente;*
- *il numero d'ordine con il quale il torrente è iscritto (se presente) nell'elenco AA.PP. della Provincia di Varese (rif. R.D. 30 novembre 1933 in G.U. n. 83 del 9.4.1984 e successivi elenchi suppletivi);*
- *il nome con cui è attualmente conosciuto;*
- *i principali parametri morfometrici (quota massima e quota allo sbocco);*
- *i comuni attraversati;*
- *il bacino di appartenenza;*
- *l'ordine del bacino e di eventuali sottobacini;*
- *limiti entro i quali il corso d'acqua appartiene al reticolo idrico minore;*
- *la lunghezza dell'asta (intesa come lunghezza complessiva dell'asta principale e di tutti i suoi tributari limitatamente alla porzione ricadente nel territorio comunale di Melegnano) discriminando fra la lunghezza del tratto in ambito urbano, limitrofo all'urbanizzato o lontano dall'urbanizzato;*
- *una sintetica descrizione dell'asta torrentizia (tipo di alveo, se inciso o poco definito, materiale entro il quale è impostato, etc.).*

Nella seconda parte sono descritte le tipologie delle opere individuate lungo il corso d'acqua, specificando se ubicate in zona urbana o extraurbana, univocamente codificata con una stringa alfanumerica e composta da:

- **un numero identificativo** del torrente;
- **una sigla** identificativa della tipologia:

AA = attraversamento aereo (es. linea telefonica, dell'alta tensione etc.)

AS = attraversamento stradale

AO = attraversamento sospeso/sotterraneo di servizi vari (es. metanodotto)

T = sezione di imbocco o finale dei tratti tombinati o coperti

- **un numero progressivo** indicante quanti attraversamenti della stessa categoria sono stati censiti lungo il corso d'acqua ¹.

Per ogni attraversamento individuato anche è previsto un commento sulla tipologia (esempio fra gli attraversamenti aerei si discrimina fra linee telefoniche, dell'alta tensione o di illuminazione stradale), un commento sintetico su eventuali elementi utili da segnalare (quali pali di sostegno delle linee sul ciglio dell'alveo, se l'attraversamento risulta o no in proprietà privata etc.), un campo contenente eventuali prescrizioni (ad esempio se si consigliano studi di approfondimento di carattere idraulico (I), geologico (G) o forestale (F) in quanto sono state riconosciute problematiche varie quali dissesti, insufficienze idrauliche etc.) e un riferimento alla documentazione fotografica (mediante codice alfanumerico composto da un numero identificativo del torrente e un numero identificativo della foto ²).

Documentazione fotografica. Tutti gli attraversamenti esistenti sui corsi d'acqua oggetto di studio sono stati fotografati. Ciascuna immagine è corredata da un codice alfanumerico sia sulla scheda tecnica del singolo corso d'acqua che sulla tavola alla scala 1:2.000 (Allegato 4) che rimanda alla fotografia digitale dell'attraversamento stesso.

Gli **elaborati cartografici** sono stati strutturati come di seguito descritto.

In **Allegato 1** è stato identificato il Reticolo Idrico presente sul territorio comunale e rappresentato sulla Carta Tecnica della Regione Lombardia redatta alla scala 1:10.000. Sono stati distinti i corsi d'acqua facenti parte del Reticolo Idrico Principale, Minore e agricolo. La base topografica è stata ingrandita in scala 1:5.000 per una migliore identificazione delle varie aste.

In **Allegato 2**, sono stati identificati i corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Principale, Minore, le rogge appartenenti a consorzi e quelle del reticolo idrico agricolo attraverso l'analisi dei Fogli catastali comunali.

¹ ESEMPIO: 1.AA.05 vuol significare quinto attraversamento aereo individuato sul corso d'acqua n. 1

² ESEMPIO: 1_11 vuol significare foto 11 relativa al corso d'acqua n. 1

In particolare, oltre a evidenziare i corsi d'acqua del Reticolo Idrico Minore si è voluto distinguere le rogge ancora esistenti da quelle non più in essere e le rogge appartenenti ai diversi consorzi, indicandone i tratti combinati con apposito tratteggio.

Sono state inoltre evidenziate le fasce di rispetto relative ai corsi d'acqua del Reticolo Idrico Principale, pari a 10 metri da sponda, e del Reticolo Idrico Minore, pari ad almeno 10 metri da sponda.

In **Allegato 3** è stata svolta la stessa analisi descritta per l'allegato 2 utilizzando come base il rilievo aerofotogrammetrico del territorio comunale in scala 1:2.000 eseguito nel 2009.

Sono state inoltre evidenziate le fasce di rispetto relative ai corsi d'acqua del Reticolo Idrico Principale, pari a 10 metri da sponda, e del Reticolo Idrico Minore, pari ad almeno 10 metri da sponda.

In **Allegato 4** è stata riportata alla scala 1:2.000 la porzione del territorio comunale sede di corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore, utilizzando come base il rilievo aerofotogrammetrico comunale. Sono state identificate le aste idriche, gli attraversamenti e le relative fasce di rispetto.

Il **Reticolo Idrico Principale**, sulla base dei contenuti dell'Allegato A della D.G.R. 1 agosto 2003 – n. 7/13950) è costituito dal Fiume Lambro e dal Cavo o Scolmatore Redefossi. E' stato evidenziato negli allegati con il colore azzurro.

Il **Reticolo Idrico Minore**, è costituito dalla sola Roggia Vettabbia identificata in colore blu, per la quale è stata redatta l'apposita scheda anagrafica, come da figura 1.

Le rogge appartenenti ai consorzi sono state evidenziate con il colore rosa per l'utenza della Roggia Spazzola e in colore verde per l'Azienda di Servizi alla persona Golgi-Redaelli. Mentre in colore ciano sono state indicate le rogge del reticolo idrico agricolo distinguendo a tratto contundo quelle ancora esistenti e in tratteggio quelle non più in essere.

Ogni **attraversamento censito** è stato identificato con simbolo grafico di diverso colore a seconda della tipologia, discriminando fra attraversamenti stradali, aerei, sospesi e sezioni di imbocco e/o sbocco, tratti tombinati o coperti.

Per rendere più agevole e immediata la consultazione e la lettura della carta, ad ogni simbolo grafico, identificativo di un attraversamento, è stata associata un'etichetta che rimanda alla foto dell'attraversamento stesso contenuta nelle schede anagrafiche dei torrenti.

Le fasce di rispetto sono state perimetrare per i corsi appartenenti al Reticolo Idrico Minore e al Reticolo Idrico Principale, per ognuna si propone l'applicazione di norme differenti, soprattutto per quanto riguarda il grado di tutela del territorio associato alle norme di polizia idraulica.

Per i criteri di individuazione delle fasce si faccia riferimento ai successivi paragrafi.

Oltre alla relazione tecnica è stato redatto il **Regolamento di polizia idraulica** contenente le norme di polizia idraulica e le attività consentite o vietate entro le fasce di rispetto individuate sugli elaborati cartografici.

SCHEDA TECNICA CORSO D'ACQUA (Comune di Sumirago)		N.05		
INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE (D.G.R. N° 7 DEL 25 GENNAIO 2002 e succ. mod.)				
ANAGRAFICA DEL CORSO D'ACQUA				
Numero d'ordine rubricato: - Denominazione attuale del corso d'acqua: Roggia Bonaga Quota allo sbocco (m s.l.m.): 314,8 Foce e sbocco: / Quota massima (m s.l.m.): 403,6 Dislivello (m): 88,8 Comuni toccati od attraversati: Sumirago, Azzate Bacino di appartenenza: / Limiti entro i quali il corso d'acqua si ritiene appartenente al reticolo idrico minore: lungo tutto il suo corso Lunghezza asta fluviale acque appartenenti al reticolo idrico minore (m): 1645,0 Zona urbana (m): Zona limitofa all'urbanizzato (m): 415,0 Zona lontana dall'urbanizzato (m): 1230,0 Ordine principale del bacino: / Ordine massimo sottobacini: / Descrizione del corso d'acqua: Asta idrica che si sviluppa dall'unione di due rami il più settentrionale dei quali drena le acque dall'area prativa a S del M. Marelio. Dopo la confluenza il torrente risulta impostato in una valle piuttosto incisa con fianchi spesso acclivi interessati				
INDIVIDUAZIONE MANUFATTI ED INTERCONNESSIONI ESISTENTI				
Zona urbana				
Riferimento	Tipologia	Commento	Documentazione	Ulteriore indagine
Zona limitofa all'urbanizzato				
Riferimento	Tipologia	Commento	Documentazione	Ulteriore indagine
Zona lontana dall'urbanizzato				
Riferimento	Tipologia	Commento	Documentazione	Ulteriore indagine
1.AS.01	attraversamento stradale	tubo in cls. parz. ostruito vegetazione	5_01	<input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> F
1.AA.01	linea telefonica	1 palo legno ciglio sponda dx	5_02	<input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> F
1.AS.02	attraversamento sentiero	passerella in cls (sez. di valle)	5_03	<input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> F
1.AS.03	attraversamento sentiero	tubo cls.; la sezione di monte è completamente ostruita	5_04	<input checked="" type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> F
1.AS.04	attraversamento sentiero	passerella in legno	5_05	<input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> F
1.AA.02	linea alta tensione		non disponibile	<input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> F
1.AO.01	attraversamento in sotterraneo	metanodotto SNAM	non disponibile	<input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> F
1.AA.03	linea alta tensione	1 traliccio cls sponda dx	5_06	<input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> F
SEZIONI RILEVATE				

Figura 1 – esempio di scheda tecnica tipo di corso d'acqua

4. CENNI SULL'IDROGRAFIA SUPERFICIALE


Il territorio comunale risulta essere essenzialmente pianeggiante e caratterizzato dalla presenza di un unico corso d'acqua di importanza rilevante: il fiume Lambro, che scorre nella parte orientale attraversando in centro abitato di Melegnano. L'assetto morfologico territoriale permette al F. Lambro di strutturarsi, in questa parte del suo tracciato, come un corso d'acqua meandriforme, caratterizzato dalla presenza di anse arrotondate (meandri) che ci susseguono in modo ripetitivo.

Uno studio storico dell'evoluzione del F. Lambro, basato sulle diverse cartografie acquisite ha permesso di definire al meglio l'interazione del corso d'acqua con il territorio circostante, fornendo un valido supporto per l'identificazione del passato reticolo idrico. Il fiume ha subito una evoluzione del suo corso con caratteristiche tipologiche simili a quelle di altri corsi d'acqua in situazioni analoghe, con una variazione delle anse e della loro ubicazione nel tempo. Queste variazioni, anche se importanti e riconoscibili, avvengono tutte comunque in un ambito fin dal '600 abbastanza ben delimitato e parzialmente 'costretto' dall'esistente insediamento umano, soprattutto nel tratto centrale. Va però notato che il corso del fiume era nei secoli precedenti dotato di una sezione mediamente più ampia e scorrente in ambiti dove erano possibili esondazioni senza particolari conseguenze, soprattutto nei due punti critici (tratto appena a valle del cimitero e tratto a valle del ponte cittadino).

La porzione di territorio centro-occidentale, caratterizzata dalla presenza di estese aree agricole, è sede di una fitta rete di canali artificiali e rogge, principalmente legate all'attività agricola. Tale rete ha subito nel corso dei secoli innumerevoli modificazioni, come evidenziato dagli allegati cartografici. Le principali aste idriche legate a tale sistema di rogge sono il cavo Redefossi e la Roggia Vettabbia, che scorrono nella porzione nord-orientale del territorio. Da tali corsi d'acqua si diparte, nel territorio dei comuni posti a nord, il reticolo di rogge sopra descritto, che va ad interessare anche il territorio del comune di Melegnano.

La roggia Vettabbia, di origine romana, raccoglie le acque milanesi, attraversando poi la pianura a sud di Milano e giungendo nel comune di Melegnano dove confluisce nel Cavo

Redefossi. Il Cavo Redefossi si forma in zona Porta Nuova a Milano, presso il Ponte delle Gabelle raccogliendo le acque del Seveso e del Naviglio della Martesana. Attraversa Milano interamente sotto il manto stradale e ritorna a cielo aperto a San Donato Milanese, dopo aver bagnato San Giuliano Milane confluisce del Lambro, a nord di Melegnano.



5. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

5.1. Identificazione del Reticolo Idrico Minore

Conformemente a quanto indicato dalla DGR n. 7/13950 del 01.08.2003, Allegato B, Punto 4: “Criteri per l’individuazione del Reticolo Idrico Minore”, per l’identificazione dei corsi d’acqua ricadenti entro tale attribuzione si è fatto innanzitutto riferimento alle seguenti norme:

✓ **Regolamento Attuativo della Legge 36/94 – art. 1 comma 1 e 2:** «*Appartengono allo Stato e fanno parte del Demanio Pubblico tutte le acque sotterranee e le acque superficiali....Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano a tutte le acque piovane non ancora convogliate in un corso d’acqua*».

✓ **Delibera del Comitato Interministeriale Ambiente del 04.02.1977 - Cap. I Art. 2:** «*Con la denominazione di - corsi d’acqua – si identificano sia i corsi d’acqua naturali (fiumi, torrenti, rii, ecc.) che quelli artificiali (come i canali irrigui, industriali, navigabili, reti di scolo, ecc.), fatta però esclusione dei canali appositamente costruiti per lo smaltimento di liquami e di acque reflue industriali*».

5.2. Individuazione delle fasce di rispetto

Per l’definizione delle fasce di rispetto dei corsi d’acqua, individuata sull’elaborato cartografico allegato alla presente relazione, si è fatto riferimento alla seguente normativa:

✓ **R.D. 25 luglio 1904, n. 523 - «Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie» con particolare riferimento a:**

Capo VII - Polizia delle acque pubbliche art. 96 «...lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese...» e art. 97 «...opere ed atti che non si possono eseguire se non con speciale permesso del prefetto e sotto l’osservanza delle condizioni dal medesimo imposte...».

✓ **D.M. 20 agosto 1912** - «Approvazione delle norme per la preparazione dei progetti di lavori di sistemazione idraulico-forestale nei bacini montani».

✓ **R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775** - «Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici».

✓ **Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)** - Art. 67 Decreto Legislativo n. 152/06.

✓ **L.R. 11 marzo 2005, n. 12** - «Legge per il governo del territorio».

✓ **D. Lgvo 11 aprile 2006, n. 152** - «Norme in materia ambientale» (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006) ed in particolare a:

Parte terza - Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche.

✓ **D.G.R. n. 6/47310 del 22 dicembre 1999** - con la quale sono state date indicazioni agli Uffici dei Geni Civili della Regione Lombardia per la redazione degli elenchi dei corsi d'acqua che costituiranno il reticolo idrico principale sui quali esercitare le funzioni di polizia idraulica...nonché modalità di esercizio dell'attività di controllo sul reticolo idrico minore.

✓ **L.R. 5 gennaio 2000, n. 1** «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59)» ed in particolare a:

Art. 3 comma 108 lettera i ove è stabilito che è di competenza regionale l'individuazione delle acque che costituiscono il reticolo idrico principale sul quale la Regione stessa esercita le funzioni di polizia idraulica.

Art. 3 comma 114 ove è stabilito che ai Comuni sono delegate (comma così sostituito dall'art. 2, legge reg. n. 5 del 2003 e modificato dall'art. 22, legge reg. n. 5 del 2004):

a) le funzioni relative ai provvedimenti di polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore, ...

✓ **D.G.R. 25 gennaio 2002 - n. 7/7868** - «Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il Reticolo Idrico Minore come indicato dall'art. 3 comma 114 della L.R. 1/2000 – Determinazione dei canoni di polizia idraulica».

✓ **D.G.R. 1 agosto 2003 - n. 7/13950** - *Modifica della D.G.R. : 25 Gennaio 2002, n. 7/7868 «Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il Reticolo Idrico Minore come indicato dall'art. 3 comma 114 della L.R. 1/2000 – Determinazione dei canoni di polizia idraulica» ed in particolare a:*

Allegato A – Individuazione del reticolo idrico principale

Allegato B – Criteri per l'esercizio dell'attività di Polizia Idraulica di competenza comunale

In Allegato A della deliberazione 7/13950 è contenuto il nuovo elenco dei corsi d'acqua che definiscono il Reticolo Idrico Principale per i quali l'attività di Polizia Idraulica è di competenza della Regione Lombardia: per quanto riguarda il Comune di Porto Valtravaglia vengono riportati il Torrente Muceno e il Torrente Ronè (nel tratto compreso fra lo sbocco e la S.P. n. 31) e il Torrente Chiesone (dallo sbocco alla strada Brissago-San Michele) .

Il Reticolo Idrico Minore è individuato per differenza dal suddetto elenco e diviene pertanto di competenza dei Comuni, i quali applicano i criteri per l'esercizio delle attività di Polizia Idraulica definiti nell'Allegato B.

✓ **D.d.g. 3 agosto 2007 - n. 8943** - *«Linee guida di polizia idraulica».*

6. CRITERI DI IDENTIFICAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE E DELLE FASCE DI RISPETTO

In relazione alle indicazioni della normativa vigente ed all'analisi di quanto riportato dalla cartografia ufficiale, si è proceduto alla verifica di quanto effettivamente esistente sul territorio identificando il reale andamento delle aste idrografiche individuate a tavolino.

Successivamente, previa verifica dei corsi d'acqua classificati nell'allegato A della DGR n. 7/13950 del 01.08.2003 e nella D.G.R. n.8/8127 del 1.08.2008 come ricadenti entro il "Reticolo Idrico Principale", si è proceduto alla valutazione delle restanti aste idriche identificate, tenendo conto dei criteri dettati dalla suddetta DGR in Allegato B art. 4, per l'identificazione del Reticolo Idrico Minore, i quali stabiliscono che dovranno essere inseriti i corsi d'acqua rispondenti ad almeno uno dei seguenti criteri:

- a) siano indicati come demaniali nelle carte catastali o in base a normative vigenti;
- b) siano stati oggetto di interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici;
- c) siano rappresentati come corsi d'acqua delle cartografie ufficiali (IGM, CTR).

Nel complesso, l'assetto del locale Reticolo Idrografico appare pertanto individuato così come riportato nella cartografia allegata a scala 1: 5.000 (Allegato 3).

Per quanto riguarda eventuali corsi d'acqua che non sono stati rilevati in sito, non erano rilevabili sulla cartografia di base e successivamente non sono stati messi in evidenza dalle Amministrazioni Comunali competenti si rimanda comunque a quanto prescritto dalla L. 36/94 ed al rispetto delle norme di polizia idraulica allegate alla presente.

Inoltre, si fa presente che i tratti tombinati e/o coperti non riportati in mappa e collegati alla rete fognaria, non vengono classificati come reticolo idrico minore, ma come collettori fognari, qualora l'eventuale tratto scoperto che li precede sottenda un bacino di dimensioni trascurabili.

Alla luce di tale identificazione, la definizione delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua costituenti il Reticolo Idrico Minore è stata effettuata secondo quanto prescritto dalla normativa

vigente (R.D. 523/1904 e seguenti), nonché da quanto indicato dalla D.G.R. 7/13950 del 01.08.2003 e dalla D.d.g. 3 agosto 2007 – “Linee guida di polizia idraulica”.

Per la definizione delle stesse, pertanto, si sono utilizzati i seguenti criteri:

1. identificazione di una **fascia di rispetto assoluto di ampiezza pari a 10 metri** per i corsi d’acqua e le loro divagazioni identificati come Reticolo Idrico Minore;
2. identificazione di una **fascia di rispetto pari a 10 metri** per i corsi d’acqua identificati come Reticolo Idrico Minore lungo i tratti tombinati e/o coperti, nei casi previsti dall’Art. 17 del regolamento di polizia idraulica;
3. identificazione di una **fascia di rispetto di ampiezza pari a 10 metri per i corsi d’acqua e le loro divagazioni** identificati come Reticolo Idrico Minore lungo i tratti scoperti.

Le perimetrazioni, che scaturiscono dalla identificazione delle suddette fasce lungo i corsi d’acqua, dovranno quindi essere interpretate come tali da consentire l’accessibilità al corso d’acqua ai fini della sua manutenzione, fruizione, tutela e riqualificazione ambientale.

In tal senso la fascia di rispetto assoluta deve essere intesa come un “corridoio” sufficiente a garantire le ordinarie e straordinarie attività di manutenzione del corso d’acqua e gli interventi di prevenzione al fine di garantire la tutela del suolo e l’incolumità delle popolazioni.

In accordo con la normativa vigente, le predette fasce di rispetto si devono intendere misurate a partire dal piede arginale esterno (Fig. 2, caso a) o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa (Figura 2, caso b).




Figura 2 - Sezione tipo di alveo fluviale con individuazione dei punti per la misurazione delle distanze

7. CONCLUSIONI

Sulla base dello studio effettuato, dell'analisi degli elaborati cartografici e della normativa vigente la determinazione del reticolo idrico minore può essere così sintetizzata:

- 1.1. costituisce il Reticolo Idrico Minore nel territorio del comune di Melegnano il corso della sola Roggia Vettabbia, per la quale è stata redatta apposita scheda anagrafica;
- 1.2. il Reticolo Idrico Principale è costituito dal corso del fiume Lambro e del Cavo o Scolmatore Redefossi;
- 1.3. il territorio del comune di Melegnano è percorso da una fitta rete di rogge appartenenti a consorzi o privati, non facente parte del Reticolo Idrico Minore o Principale.
- 1.4. Per la Roggia Vettabbia è stata evidenziata la fascia di rispetto di almeno 10 metri da sponda;
- 1.5. Per il Fiume Lambro ed il Cavo Redefossi è stata identificata la fascia di rispetto di 10 metri da sponda.

*SCHEDE TECNICHE DEI CORSI D'ACQUA
DEL RETICOLO IDRICO MINORE*



Determinazione del Reticolo Idrico Principale e Minore *ai sensi della D.G.R. 25.01.2002 n. 7/7868 e s.m.*

COMUNE DI MELEGNANO (MI)

Relazione tecnico-illustrativa

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





Foto 1_01 – Confluenza Roggia Vettabbia (a sinistra) nel Cavo Redefossi



Foto 1_02 –triplo attraversamento: Via Emilia (1_AS_01), Roggia Spazzola (1_AO_01) e altra roggia (1_AO_01)



Foto 1_03-attraversamento stradale 1_AS_3 in prossimità del Molini della Valle



Foto 1_04 - attraversamento stradale 1_AS:02
in prossimità del molino della Valle



Foto 1_05 – attraversamento sospeso I_AO_05 roggia



Foto 1_06 – opere di regimazione delle acque della R. Vettabbia, chiuse in disuso (presso Molino della Valle)

NORME DI POLIZIA IDRAULICA



INDICE

1. NORME GENERALI.....	2
Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione.....	2
Art. 2 - Definizioni.....	2
Art. 3 - Riferimenti normativi generali.....	2
Art. 4 - Validazione ed applicabilità delle norme.....	3
Art. 5 - Elaborati di riferimento.....	3
Art. 6 - Indirizzi generali d'intervento nei corpi idrici e nelle fasce di rispetto.....	3
Art. 7 - Attività vietate nei corpi idrici.....	4
Art. 8 - Attività autorizzabili.....	5
Art. 9 - Scarichi nei corpi idrici.....	6
Art. 10 - Captazioni dai corpi idrici.....	7
Art. 11 - Concessioni demaniali.....	7
Art. 12 - Opere pubbliche, di interesse pubblico, di pubblica utilità.....	7
Art. 13 - Modulistica per le procedure.....	7
Art. 14 - Accesso ai corpi idrici.....	8
Art. 15 - Manutenzioni alle sponde ed obblighi dei frontisti.....	9
2. NORME A CARATTERE SPECIALE.....	10
Art. 16 - Norme specifiche per la fascia di rispetto.....	10
Art. 17 - Gestione forestale.....	11
Art. 18 - Disposizioni aggiuntive.....	11
3. CANONI.....	12
Art. 19 - Canoni regionali di polizia idraulica.....	12
4. ALLEGATI.....	13
ALLEGATO A - GLOSSARIO.....	13
Grandezze idrologiche del corso d'acqua.....	13
Fasce fluviali.....	13
Corsi d'acqua non arginati.....	13
Corsi d'acqua arginati.....	14
Opere idrauliche sul corso d'acqua.....	14
Aspetti amministrativi.....	15
ALLEGATO B - QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.....	15

NORME DI POLIZIA IDRAULICA

1. NORME GENERALI

Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione

Le presenti norme di polizia idraulica, redatte per il Comune di Melegnano (MI) ed approvate con delibera consiliare n° del, si applicano nell'ambito dei corpi idrici appartenenti al Reticolo Idrico Minore e nelle relative fasce di rispetto così come identificati negli allegati cartografici in scala 1:2000 che formano parte integrante e sostanziale delle presenti norme. In particolare si cita quale riferimento l'art. 1 della Legge 5 gennaio 1994 n. 36 che recita *“tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà”*.

Le presenti norme si riferiscono esclusivamente alle problematiche di tipo idraulico pertinenti le predette aree ed a quelle ad esse connesse e rimangono pertanto impregiudicate – anche sotto il profilo autorizzativo – tutte le altre normative di natura diversa.

In particolare, per quanto riguarda le specifiche norme e vincoli connessi con la ridelimitazione delle aree sottoposte a PAI, ove comprese entro le predette fasce di rispetto si dovrà intendere come vincolante l'indicazione maggiormente restrittiva.

Art. 2 - Definizioni

Le definizioni dei termini tecnici a cui si fa riferimento nelle norme seguenti sono riportate nell'Allegato A.

Art. 3 - Riferimenti normativi generali

Ai fini delle attività di polizia idraulica si intendono particolarmente richiamate, in via essenziale e non esaustiva, le seguenti disposizioni legislative:

- ❑ R.D. 523/1904;
- ❑ D.G.R. 7/7868 del 25.01.2002;
- ❑ D.G.R. 7/13950 del 01.08.2003;

Il quadro normativo più dettagliato a cui fare riferimento è riportato nell'Allegato B.

Art. 4 - Validazione ed applicabilità delle norme

Le presenti norme e gli allegati di riferimento, ferma restando la loro preventiva approvazione da parte della Sede Territoriale di Varese della Regione Lombardia, entrano in vigore a posteriori dell'avvenuta esecutività della delibera di recepimento dell'Amministrazione Comunale per quanto di propria competenza e dovranno essere recepite quale variante ai vigenti strumenti urbanistici.

In presenza di manufatti esistenti non autorizzati o non conformi al presente regolamento, il Comune provvederà ove possibile ad imporre la regolarizzazione in sanatoria previa valutazione di compatibilità idrogeologica, idrologica ed ambientale.

Art. 5 - Elaborati di riferimento

Formano parte integrante delle presenti norme:

- gli Allegati 1 e 2A, 2B, 2C, 2D e 2E;
- la relazione tecnica di individuazione del Reticolo Idrico.

Per ogni controversia in ordine alle norme che presentino riferimento grafico sugli elaborati in scala 1:2000, farà fede l'elaborato cartaceo e non quello informatizzato.

Sino alla avvenuta esecutività dell'atto di approvazione del Reticolo Idrico Minore e alla definizione delle fasce di rispetto e delle attività vietate o soggette ad autorizzazione, su tutte le acque pubbliche come definite dalla Legge 36/94 e dal relativo regolamento, valgono le disposizioni di cui al R.D. 523/1904 e, in particolare, Art. 96 lettera f).

La predetta fascia di rispetto si deve intendere misurata:

- a partire dal piede arginale in caso di presenza di argini in rilevato
- dalla sommità della sponda incisa in assenza di argini in rilevato.

Art. 6 - Indirizzi generali d'intervento nei corpi idrici e nelle fasce di rispetto

Gli interventi manutentori ordinari si intendono eseguiti senza alcun mutamento sostanziale della natura delle opere, dei materiali e delle tecniche applicate nonché senza impatto sul regime idraulico ed idrologico del corso d'acqua.

Compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi tecnici prefissati da adeguati studi in relazione alle esigenze occorrenti, gli interventi a carattere straordinario e le opere regimatorie di qualsiasi natura ed importanza si intendono eseguiti nel rispetto di indirizzi di minima artificializzazione del corso d'acqua e delle sue componenti.

Ovunque tecnicamente possibile, verranno pertanto garantiti, mediante adeguate soluzioni tecnico-progettuali di basso impatto:

- ❑ il rispetto del deflusso minimo vitale del corso d'acqua;
- ❑ il rispetto della continuità biologica entro il corpo idrico;
- ❑ il mantenimento della naturalità delle sponde non precedentemente artificializzate;
- ❑ la rinaturalizzazione, ove compatibile, delle sponde precedentemente artificializzate.

Art. 7 - Attività vietate nei corpi idrici

Fermo restando ogni altro divieto riferito a normative in vigore ed a quanto previsto nei successivi articoli del presente regolamento, nei corpi idrici sono in aggiunta sempre vietate:

- ❑ le attività di trasformazione dello stato dei luoghi che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, edilizio e infrastrutturale, fatte salve le prescrizioni dei successivi articoli;
- ❑ la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto dagli articoli successivi;
- ❑ la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, fatto salvo quanto previsto dagli articoli successivi;
- ❑ la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto;
- ❑ il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi genere;
- ❑ gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, salvo che gli stessi prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in area idraulicamente equivalente;
- ❑ la presenza di argini, interventi e strutture che tendano ad orientare la corrente verso il rilevato e l'esecuzione di scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine;
- ❑ l'occlusione totale o parziale delle sezioni di fatto e/o naturali;
- ❑ l'occupazione o riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua;
- ❑ la formazione di canalizzazioni di qualsiasi natura e di scavi nel terreno adiacente ai corpi idrici ad una distanza inferiore alla profondità degli argini nel punto corrispondente;
- ❑ i manufatti di attraversamento che comportino:
 - la presenza di un intradosso di altezza inferiore al piano di campagna ovvero al punto di congiunzione delle sponde nel tratto considerato ove queste siano superiori al piano campagna (corsi d'acqua "pensili");
 - una riduzione della pendenza dell'alveo mediante manufatti trasversali (briglie e soglie di fondo).

Art. 8 - Attività autorizzabili

Sono permessi con singoli provvedimenti concessori, autorizzativi o di nulla osta, le seguenti opere e lavori:

- ❑ la formazione di pennelli, chiuse ed altre opere simili;
- ❑ la formazione di ripari a difesa delle sponde. Di norma potranno essere autorizzate difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti d'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua; la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza e la realizzazione di difese spondali con quota superiore al piano campagna potrà essere consentita unicamente all'interno di centri abitati e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili;
- ❑ le piantagioni nelle aree allagabili a qualsivoglia distanza dalla sponda opposta, quando si trovino di fronte ad un abitato minacciato da erosione, ovvero di un territorio esposto al pericolo di disalveamenti;
- ❑ la formazione di rilevati di salita e discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, ai manufatti d'uso agricolo, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti;
- ❑ la costruzione e ricostruzione, anche senza variazione di posizione e di forma, delle chiuse stabili (paratoie) ed inclini (mobili, paratie) delle derivazioni, di ponti, ponti canali, attraversamenti di qualsiasi genere, "tombotti" e simili negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatori pubblici e canali. Gli attraversamenti dovranno essere realizzati secondo la direttiva dell'Autorità di Bacino "criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce b", paragrafi 3 e 4 approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n. 2/'99. Il progetto di tali interventi dovrà comunque essere accompagnato da apposita relazione idrologico-idraulica attestante che gli stessi siano stati dimensionati per una piena con tempo di ritorno di almeno 200 anni ed un franco commisurato all'altezza cinetica della corrente idrica, come previsto dall'art. 3.2 delle "Direttiva P.A.I. contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce "A" e "B". Le opere non dovranno comunque comportare un aggravamento delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante per piene superiori a quelle di progetto. In ogni caso i manufatti di attraversamento comunque non dovranno restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso. Non è ammesso il posizionamento di infrastrutture longitudinali in alveo che riducano la sezione. In caso di necessità e/o di impossibilità di diversa localizzazione le stesse potranno essere interrato. In ogni caso, gli attraversamenti ed i manufatti realizzati al di sotto dell'alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista

- dell'alveo stesso e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua;
- ❑ qualsiasi attività che possa comportare alterazioni permanenti all'alveo ed al deflusso delle acque;
 - ❑ l'estrazione di materiale lapideo di qualsiasi natura e consistenza dall'alveo dei torrenti, fiumi e canali eseguita in funzione di attività preventiva;
 - ❑ i dissodamenti di terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi ed ai torrenti fermo restando quanto fissato ai successivi Artt. 15 e 18;
 - ❑ la formazione di ogni nuova opera per la quale le acque scolanti vengano convogliate in recettore diverso da quello naturale;
 - ❑ le opere ed i lavori di protezione civile anche a carattere preventivo eseguiti in alveo e/o nel territorio di pertinenza del corpo idrico, che vengono pertanto equiparati ad interventi di pubblica utilità e che dovranno essere supportate da adeguata documentazione tecnica in relazione al tipo di opera o lavoro;
 - ❑ la realizzazione di opere di trattamento e depurazione acque reflue.

Art. 9 - Scarichi nei corpi idrici

Per le sole acque chiare sono ammesse le realizzazioni di manufatti di scarico all'interno dei corsi d'acqua, previo:

- ❑ studio di fattibilità idrogeologico, idrologico ed idraulico, comprendente in particolare la verifica della capacità del corpo idrico di smaltire le portate di progetto;
- ❑ verifica di conformità a quanto previsto dall'Art. 12 delle Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, al quale si rimanda, che prevede l'emanazione di una direttiva in merito, da parte della Autorità di Bacino.

Nelle more dell'emanazione della suddetta direttiva e in assenza di più puntuali indicazioni, si dovrà comunque rispettare quanto disposto dal Piano di Risanamento Regionale delle Acque, che indica i parametri di ammissibilità di portate addotte ai corsi d'acqua che presentano problemi di insufficienza idraulica.

I limiti di accettabilità di portata di scarico fissati sono i seguenti:

- a) 20 l/sec per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziale e industriale;
- b) 40 l/sec per ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature.

Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e dovrà prevedere accorgimenti tecnici (es. manufatti di dissipazione energia) per evitare l'innescò di fenomeni erosivi del corso d'acqua.

Art. 10 - Captazioni dai corpi idrici

Le captazioni sono autorizzabili, fermo restando la compatibilità con la normativa vigente (*R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modifiche ed integrazioni*).

Art. 11 - Concessioni demaniali

Il Comune, in caso di necessità di modificare o di ridefinire i limiti alle aree demaniali dovrà proporre ai competenti uffici dell'Amministrazione Statale (Agenzia del Demanio) le nuove delimitazioni secondo l'iter previsto dalla D.G.R. VI/20212 del 14.01.95; le richieste di sdemanializzazione sul reticolo minore dovranno essere inviate alle agenzie del Demanio. L'Amministrazione Comunale dovrà in tal caso fornire il nulla osta idraulico.

Ai sensi dell'art. 41, comma 4 del D.lgs 11 maggio 1999 n. 152 le aree del demanio fluviale di nuova formazione non possono essere oggetto di sdemanializzazione (D.G.R. 1 agosto 2003, n. 7/13950, allegato C, art. 9).

Nel caso in cui aree demaniali hanno perso le funzionalità idrauliche, per l'utilizzo delle stesse è comunque previsto il pagamento del canone demaniale di occupazione.

Art. 12 - Opere pubbliche, di interesse pubblico, di pubblica utilità

All'interno delle fasce di rispetto e di attenzione è consentita la realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico ovvero private ma di pubblica utilità, riferite a servizi essenziali non altrimenti localizzabili, a condizione che:

- ❑ non modifichino il regime idraulico naturale, ovvero venga dimostrata la sostenibilità sotto il profilo idraulico
- ❑ non modifichino le caratteristiche di particolare rilevanza naturale dell'ecosistema fluviale, ovvero venga dimostrata la sostenibilità sotto il profilo idraulico-ambientale prevedendo nel caso le necessarie opere di mitigazione;
- ❑ non costituiscano ostacolo al deflusso;
- ❑ non limitino la capacità di invaso ovvero venga dimostrata la sostenibilità dell'intervento sotto il profilo idraulico.

A tal fine i progetti devono essere corredati da uno studio di compatibilità che certifichi il rispetto di tali condizioni.

Art. 13 - Modulistica per le procedure

Ai fini di adempimento delle presenti norme di Polizia Idraulica ed al fine di garantire uniformità procedurale, il Comune definirà le procedure autorizzative e la relativa modulistica per i lavori e le opere autorizzabili di cui ai precedenti articoli.

Le richieste di autorizzazione e di concessione ai fini idraulici nell'ambito del Reticolo Idrico Minore dovranno comunque essere corredate almeno dalla seguente documentazione:

- a. Relazione Tecnica ed allegati:
 - 1.1 indicazione del Comune, località in cui si esegue l'intervento, nome del corso d'acqua e particelle catastali interessate in fregio alle quali si eseguono le opere;
 - 1.2 motivazioni della realizzazione dell'opera;
 - 1.3 problematiche idrauliche esistenti (caso di opere di difesa idraulica);
 - 1.4 caratteristiche tecniche dell'opera;
 - 1.5 verifiche idrauliche di portata del corso d'acqua interessato;
 - 1.6 studio geologico, idrogeologico ed idraulico;
 - 1.7 assunzione di responsabilità ai sensi della L. 15/68 da parte del progettista;
 - 1.8 attestazione che le opere non comportano conseguenze negative sul regime delle acque;
 - 1.9 assunzione di responsabilità per l'esecuzione ed il mantenimento delle opere e di regolare esecuzione ai sensi della L. 15/68;
 - 1.10 documentazione fotografica;
 - 1.11 autorizzazione Paesistica rilasciata dalla Regione Lombardia o dal Comune se subdelegata ai sensi della L.R. 12/2005;
 - 1.12 eventuali pareri di altri enti ove previsti (es. Consorzi, Parchi etc.);
 - 1.13 attestazione di avvenuto versamento del canone e/o della soprattassa.

- b. Elaborati grafici:
 - 2.1 estratto mappa originale con indicazione della ubicazione delle opere;
 - 2.2 corografia su carta aerofotogrammetrica in scala non inferiore a 1:10.000;
 - 2.3 estratto del P.R.G. vigente del Comune;
 - 2.4 planimetria, sezioni e profilo altimetrico del corso d'acqua, debitamente quotati, allo stato di fatto;
 - 2.5 planimetria, sezioni e profilo altimetrico progettuale del corso d'acqua in scala adeguata con ubicazione delle opere rispetto a punti fissi e particolari costruttivi delle opere e dei cementi armati se previsti;
 - 2.6 planimetria con relativo calcolo della superficie demaniale occupata per eventuale conteggio canone.

Analogamente, le richieste di nulla osta idraulico dovranno essere corredate da quanto sopra elencato ad eccezione dello studio di cui al precedente *punto 1.6*, salvo i casi previsti negli *Artt. 18, 19 e 20* dell'elaborato grafico di cui al precedente *punto 2.6*.

Art. 14 - Accesso ai corpi idrici

Ogni intervento e/o attività eseguita in prossimità del corpo idrico non ne può pregiudicare l'accesso ai fini di prevenzione, vigilanza e manutenzione; a tale fine si intende

accessibile una fascia di 4 metri dal piede arginale esterno che dovrà pertanto risultare libera da impedimenti di qualsiasi natura.

Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, la distanza deve essere calcolata con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria e dalla identificazione catastale, tenendo comunque conto della previsione complessivamente più vincolante.

Le recinzioni ai fondi limitrofi al corso d'acqua, se poste a distanza inferiore ai 10 metri (misurata con i criteri di cui sopra), e comunque a distanza superiore o uguale ai 4 metri, dovranno prevedere una adeguata accessibilità al corso d'acqua stesso e dovranno essere realizzate senza opere murarie.

Art. 15 - Manutenzioni alle sponde ed obblighi dei frontisti

Tutti i proprietari frontisti ,relativamente alle fasce perimetrali ai corsi d'acqua individuati quale Reticolo Idrico Minore devono provvedere a:

- ❑ rimuovere ogni materiale che ostacoli il regolare deflusso delle acque, ripristinando le condizioni di regolarità;
- ❑ ripristinare i fossi di scolo delle acque eventualmente abbandonati o eliminati per l'introduzione di nuove tecniche colturali in agricoltura;
- ❑ effettuare il taglio delle piante morte o pericolanti
- ❑ effettuare il taglio delle siepi e dei rami che si protendono sul suolo pubblico.

2. NORME A CARATTERE SPECIALE

Art. 16 - Norme specifiche per la fascia di rispetto

Per fascia di rispetto dei corsi d'acqua, salvo diversa specifica delimitazione, si deve intendere la fascia di territorio avente larghezza di 10 metri misurata:

- ❑ a partire dal piede arginale esterno nel caso di presenza di argini in rilevato;
- ❑ dalla sommità della sponda incisa in assenza di argini in rilevato.

o ove maggiormente vincolante, alla linea di confine catastale.

rispetto alla linea di livello di piena ordinaria o, ove maggiormente vincolante, alla linea di confine catastale.

L'eventuale ridelimitazione della fascia di rispetto è proposta da parte della Amministrazione Comunale per tratti omogenei laddove sussistano motivate ragioni, previa esecuzione di specifico studio di fattibilità geologico, idrogeologico ed idraulico attestante la adeguatezza della sezione dell'alveo e/o della tombinatura e, comunque, non può comportare una riduzione della stessa a meno di 4 metri.

La efficacia della proposta di ripermetrazione così elaborata è subordinata alla preventiva approvazione del competente S.TER.

In aggiunta a quanto stabilito dai precedenti articoli all'interno delle fasce di rispetto così definite sono ammesse:

- ❑ movimentazione e deposito temporaneo di materiale tra i 4 metri ed i 10 metri;
- ❑ gli interventi di demolizione senza ricostruzione;

ed inoltre, previa specifica progettazione supportata da studio di fattibilità geologico, idrogeologico ed idraulico:

- ❑ interventi di manutenzione straordinaria dell'alveo e delle sponde volti al consolidamento ed alla messa in sicurezza degli stessi;
- ❑ rifacimento di manufatti di attraversamento esistenti.

Entro la fascia di rispetto come sopra identificata dovranno essere vietati interventi edilizi di nuova realizzazione.

Per quanto riguarda gli edifici esistenti, sono consentiti i soli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'art. 27 commi a),b) e c) della L.R. 12/05, ovvero quanto previsto dalle NTA del PAI ove presenti e maggiormente restrittive.

Non sono altresì consentite modifiche d'uso che comportino incrementi di permanenza di persone all'interno dei luoghi.

Art. 17 - Gestione forestale

La gestione dei boschi nelle aree comprese nella fascia di attenzione deve avvenire con prioritaria o, al limite, esclusiva finalità di tutela idrogeologica.

Nelle aree boscate si intendono applicabili le seguenti norme:

- entro la fascia di 10 metri è sempre vietata la permanenza di:
 - cataste di legna
 - tronchi singoli
 - materiale morto di qualsiasi natura ed entità;
- le formazioni boscate localizzate entro le spalle morfologiche degli alvei che siano andate soggette al passaggio del fuoco dovranno essere immediatamente assoggettate ad intervento ricostituivo in via prioritaria al fine di evitare l'innescò di fenomeni dissestivi sul versante;
- le formazioni boscate localizzate entro le spalle morfologiche degli alvei che manifestino fenomeni di prossimo cedimento con rischio di caduta di tronchi e/o innescò di fenomeni franosi ancorché puntuali e conseguente ostruzione dell'asta, possono essere assoggettate ad ordinanza di taglio da parte dell'ente competente alla gestione forestale sulla base di puntuale perizia tecnica;
- per quanto attiene gli interventi di cui ai precedenti ultimi due punti-elenco, in attuazione dei principi di "pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza", perdurando condizioni di pericolosità ed in caso inadempienza a detta prescrizione da parte del/i proprietari, l'Ente potrà intervenire d'ufficio.

Art. 18 - Disposizioni aggiuntive

Per quanto non specificato o non rappresentato in cartografia negli elaborati allegati, ma che, ai sensi del regolamento di attuazione della L. 36/94, è definibile come appartenente al Reticolo Idrico Minore (ossia il reticolo idrografico costituito da tutte le acque superficiali, non iscritte nell'elenco delle acque pubbliche, ad esclusione di tutte le acque piovane non ancora convogliate in un corso di acqua) si dovrà fare comunque riferimento al succitato R.D. 523/1904 e successive modifiche ed integrazioni ed alla D.G.R. 7/13950 del 01.08.2003.

Per le aree allagabili e le conoidi alluvionali non riportate sugli elaborati grafici in virtù di studi già effettuati dalle singole amministrazioni, si dovranno svolgere adeguati studi di approfondimento idraulico, geologico ed idrogeologico puntuali ed in ogni caso la fascia di rispetto non dovrà avere ampiezza inferiore ai 10 metri, che dovrà intendersi misurata secondo i criteri espressi agli articoli 5 e 17

3. CANONI

Art. 19 - Canoni regionali di polizia idraulica

I canoni regionali di polizia idraulica sono dovuti solo per le opere in concessione ed autorizzazione ai fini idraulici e sono individuati nell'Allegato "C" della D.G.R. 7/13950 del 01.08.2003 ed in ottemperanza a quanto previsto dall'Art. 840 del Codice Civile.

Per quanto riguarda i casi non compresi si rimanda alla valutazione motivata e discrezionale del Responsabile del procedimento che valuta, di volta in volta, la tipicità del caso e determina il relativo canone da applicarsi.

4. ALLEGATI

ALLEGATO A - Glossario

Grandezze idrologiche del corso d'acqua

Piena del corso d'acqua. Condizione di deflusso, per un periodo relativamente breve, caratterizzata da un innalzamento notevole dei livelli idrici. Il livello o la portata dal quale viene considerato, per ciascun corso d'acqua, l'inizio dello stato di piena è del tutto convenzionale, con rapporto più che altro con la quota di contenimento della corrente entro le sponde.

Piena ordinaria. Livello o portata di piena in una sezione di un corso d'acqua che, rispetto alla serie storica dei massimi livelli o delle massime portate annuali verificatisi nella stessa sezione, è uguagliata o superata nel 75% dei casi (da "Memorie e studi idrografici", Ministero LL.PP., Consiglio Superiore LL.PP., Servizio Idrografico, 1928). Dove si riscontri l'impossibilità di applicare un modello afflussi-deflussi adeguato, essa viene assunta pari alla portata generata da una precipitazione con tempo di ritorno pari a 5 anni.

Portata di magra di un corso d'acqua. Condizione di deflusso corrispondente al gruppo delle minori portate del ciclo idrologico annuale. Il livello o la portata al di sotto dei quali il corso d'acqua si considera in magra è del tutto convenzionale.

Magra ordinaria. Livello o portata di magra in una sezione di un corso d'acqua che uguaglia o supera nel 75% dei casi i minimi livelli o le minime portate annuali verificatisi nella stessa sezione, (da "Memorie e studi idrografici", Ministero LL.PP., Consiglio Superiore LL.PP., Servizio Idrografico, 1928).

Deflusso minimo vitale. "Portata naturale virtuale minima", con l'ipotesi implicita che lo stato di naturalità e qualità dell'ambiente fluviale dipenda in modo diretto e significativo dalla sola entità del deflusso delle acque all'interno del corso d'acqua.

Portata di progetto. Valore di portata normalmente correlato a un tempo di ritorno, assunto per il dimensionamento di un'opera idraulica o della sezione dell'alveo di un corso d'acqua.

Tempo di ritorno. Riferito ad un determinato evento, è il tempo medio di attesa perché tale evento sia eguagliato o superato.

Tempo di corrivazione. Riferito ad un bacino idrografico, indica il tempo che la singola goccia di acqua caduta nel punto più distante dalla sezione di chiusura del bacino impiega per giungere alla sezione stessa.

Fasce fluviali

Regione fluviale. Porzione del territorio la cui struttura e connotazione sono determinate prevalentemente dai fenomeni morfologici, idrodinamici e naturalistico-ambientali connessi al regime idrologico del corso d'acqua.

Golena chiusa. Porzione dell'area golenale delimitata tra un argine golenale e l'argine maestro.

Golena aperta. Porzione dell'area golenale delimitata tra un argine golenale o maestro e l'alveo inciso.

Corsi d'acqua non arginati

Alveo inciso. Porzione della regione fluviale compresa tra le sponde fisse o incise del corso d'acqua stesso, normalmente sede dei deflussi idrici in condizioni di portata inferiori a valori di

piena gravosi; si assume il limite determinato dall'altezza della piena ordinaria, coincidente, sulla base della circolare n. 780 del 28.02.1907 del Ministero LL.PP., con il limite dell'alveo appartenente al demanio pubblico ai sensi dell'art. 822 del Codice Civile.

Alveo di piena. Porzione della regione fluviale del corso d'acqua comprendente l'alveo inciso e una parte delle aree inondabili ad esso adiacenti, sede del deflusso di una piena straordinaria di assegnato tempo di ritorno; nell'alveo di piena si hanno velocità di corrente non nulle nella direzione principale del moto per la piena considerata.

Area inondabile. Porzione della regione fluviale compresa tra l'alveo di piena e il limite dell'area inondabile per una piena straordinaria di assegnato tempo di ritorno; sotto l'aspetto idraulico l'area svolge in piena funzioni di invaso e laminazione ma è scarsamente contribuente al moto. La delimitazione è normalmente costituita da rilievi morfologici naturali a quote superiori ai livelli idrici corrispondenti alla piena considerata.

Corsi d'acqua arginati

Alveo inciso. Vale la definizione riportata per i corsi d'acqua non arginati.

Alveo di piena. Porzione dell'alveo di esondazione del corso d'acqua comprendente l'alveo inciso e una parte delle aree golenali ad esso adiacenti, sede del deflusso di una piena straordinaria di assegnato tempo di ritorno, in cui cioè per la piena considerata si hanno velocità di corrente non nulle nella direzione principale del moto. E' normalmente delimitato dagli argini maestri o golenali per piene con elevati tempi di ritorno.

Area inondabile all'interno degli argini maestri. Porzione della regione fluviale compresa tra l'alveo di piena e il limite dell'area inondabile per una piena straordinaria di assegnato tempo di ritorno; sotto l'aspetto idraulico l'area svolge in piena funzioni di invaso e laminazione ma non è contribuente al moto. La delimitazione è costituita, oltre che dagli argini maestri, da argini golenali o da rilevati presenti in golena.

Area inondabile per tracimazione o rottura degli argini maestri. Porzione di territorio inondabile per cedimento delle opere di ritenuta. E' delimitata da rilievi morfologici naturali o da elementi artificiali presenti sul territorio (rilevati, insediamenti).

Opere idrauliche sul corso d'acqua

Argine maestro. Opera idraulica in rilevato a diversa tipologia costruttiva, con funzioni di contenimento dei livelli idrici corrispondenti alla portata di piena di progetto, a protezione del territorio circostante.

Argine golenale. Opera idraulica in rilevato a diversa tipologia costruttiva, con funzioni di contenimento dei livelli idrici corrispondenti alla portata di piena di progetto, sommergibile dalle piene maggiori, a protezione di una porzione dell'area golenale. La quota massima di ritenuta è sempre inferiore a quella dell'argine maestro.

Difesa di sponda (difese longitudinali). Opera idraulica a diversa tipologia costruttiva, con andamento parallelo alla sponda incisa dell'alveo o addossata alla stessa, con funzioni di protezione della sponda dai fenomeni erosivi della corrente; ha effetti di stabilizzazione della sponda e di controllo della tendenza dell'alveo a manifestare modificazioni planimetriche di tipo trasversale.

Pennello. Opera idraulica a diversa tipologia costruttiva, con andamento trasversale rispetto alla sponda dell'alveo inciso, con funzioni di allontanamento della corrente dalla sponda stessa.

Soglia di fondo o briglia. Opera idraulica a diversa tipologia costruttiva, con andamento trasversale all'alveo inciso e con funzioni di stabilizzazione delle quote di fondo alveo.

Copertura. Manufatto realizzato in direzione longitudinale al corso d'acqua, di lunghezza superiore ai 20 metri, atta a permettere il collegamento tra le sponde dell'alveo, senza modificarne il naturale andamento.

Tombinatura. Manufatto realizzato in direzione longitudinale al corso d'acqua, di lunghezza superiore ai 20 metri, atta a permettere il collegamento tra le sponde dell'alveo, che limita il naturale andamento del corso d'acqua e ne modifica i regimi di deflusso.

Attraversamento. Ponti, gasdotti, fognature, tubature, infrastrutture a rete in genere e coperture di lunghezza inferiore ai 20 metri atte a permettere il collegamento tra le sponde dell'alveo, che limitano il naturale andamento del corso d'acqua.

Aspetti amministrativi

Fasce di rispetto.

Fasce laterali ai corpi idrici di ampiezza definita pari a metri 4 e 10, localmente modificate sulle aree di conoide in relazione a valutazioni di ordine geomorfologico, idrologico ed idraulico, individuate nella cartografia allegata quale parte sostanziale delle presenti norme.

In tali ambiti, in relazione all'ampiezza considerata, sono fissate delle specifiche norme di polizia idraulica.

Fascia di attenzione.

Fascia laterale ai corpi idrici di ampiezza indicativa pari a metri 100, localmente ampliata o ridotta in relazione a valutazioni puntuali di natura geomorfologia, idrologica ed idraulica, individuata nella cartografia allegata quale parte sostanziale delle presenti norme.

Parere idraulico – Nulla Osta. Espressione dell'Autorità Idraulica su una proposta progettuale di intervento su un corso d'acqua (il parere non dà titolo all'esecuzione di opere ma è esclusivamente una valutazione di ordine tecnico).

Autorizzazione. Assenso ad eseguire opere nella fascia di rispetto assoluto di 10 m a partire dall'estremità dell'alveo inciso, o, nel caso di corsi d'acqua arginati, dal piede esterno dell'argine.

Concessione con occupazione. Assenso ad eseguire opere che interessano il sedime dell'alveo, inteso come fondo e sponde e pertinenze di Proprietà Demaniale.

Concessione senza occupazione. Assenso ad eseguire opere che interessano l'area demaniale in quanto intercettano le proiezioni in alto (attraversamenti aerei) o in basso (attraversamenti in subalveo) del sedime demaniale.

ALLEGATO B - Quadro normativo di riferimento

♦ **R.D. 25 luglio 1904 n. 523** «*Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*» con particolare riferimento a:

Capo VII - Polizia delle acque pubbliche art. 96 «*...lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese...*» e art. 97 «*...opere ed atti che*

non si possono eseguire se non con speciale permesso del prefetto e sotto l'osservanza delle condizioni dal medesimo imposte...»

- ◆ **D.M. 20 agosto 1912** «*Approvazione delle norme per la preparazione dei progetti di lavori di sistemazione idraulico-forestale nei bacini montani*»
- ◆ **R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775** - «*Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici* »
- ◆ **Delibera del Comitato Interministeriale Ambiente del 04.02.1977** - Cap. I Art. 2: “*Con la denominazione di - corsi d’acqua – si identificano sia i corsi d’acqua naturali (fiumi, torrenti, rii, ecc.) che quelli artificiali (come i canali irrigui, industriali, navigabili, reti di scolo, ecc.), fatta però esclusione dei canali appositamente costruiti per lo smaltimento di liquami e di acque reflue industriali*”.
- ◆ **Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI)** Art. 67 Decreto Legislativo n. 152/06
- ◆ **D.G.R. n. 6/47310 del 22 dicembre 1999** con la quale sono state date indicazioni agli Uffici dei Geni Civili della Regione Lombardia per la redazione degli elenchi dei corsi d’acqua che costituiranno il reticolo idrico principale sui quali esercitare le funzioni di polizia idraulica...nonché modalità di esercizio dell’attività di controllo sul reticolo idrico minore
- ◆ **L.R. 5 gennaio 2000, n. 1** «*Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59)*» ed in particolare a:
 - Art. 3 comma 108 lettera i* ove è stabilito che è di competenza regionale l’individuazione delle acque che costituiscono il reticolo idrico principale sul quale la Regione stessa esercita le funzioni di polizia idraulica.
 - Art. 3 comma 114* ove è stabilito che ai Comuni sono trasferite le funzioni relative all’adozione dei provvedimenti di polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore, previa l’individuazione dello stesso da parte della Giunta Regionale
- ◆ **D.G.R. 25 gennaio 2002 - n.7/7868:** «*Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il Reticolo Idrico Minore come indicato dall’art. 3 comma 114 della L.R. 1/2000 – Determinazione dei canoni di polizia idraulica*»
- ◆ **D.G.R. 1 agosto 2003 - n.7/13950:** Modifica della D.G.R. 25 Gennaio 2002, n. 7/7868 «*Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il Reticolo Idrico Minore come indicato dall’art. 3 comma 114 della L.R. 1/2000 – Determinazione dei canoni di polizia idraulica*»

- ◆ **Codice Civile** - Titolo II, Capo II, Sez. I, Art. 840 “ Sottosuolo e spazio sovrastante il suolo”;
Titolo II, Capo II, Sez. IX “Delle acque”, Artt. 909 – 921
- ◆ **Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12** – “Legge per il governo del territorio”;
- ◆ **D.L. 3 aprile 2006 n. 152** – “Norma in materia ambientale”.
- ◆ **Decreto Direttore Generale 3 agosto 2007 n. 8943** – “Linee guida di Polizia Idraulica”.